

UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

**REGOLAMENTO
DEI SERVIZI SOCIALI**

INDICE

TITOLO I: FINALITA' ED AMBITI DI APPLICAZIONE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Interventi e prestazioni
- Art. 3 – Destinatari

TITOLO II: LIMITI REDDITTUALI

- Art. 4 – Accertamento della situazione economica
- Art. 5 – Definizione di reddito
- Art. 6 – Definizione di patrimonio
- Art. 7 – Dichiarazione sostitutiva unica
- Art. 8 – Definizione dei limiti di reddito

TITOLO III: TIPOLOGIE DI INTERVENTO

CAPO I – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

- Art. 9 – Obiettivi
- Art. 10 – Destinatari
- Art. 11 – Modalità di accesso al servizio

CAPO II – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 12 – Obiettivi
- Art. 13 – Destinatari
- Art. 14 – Prestazioni
- Art. 15 – Modalità di accesso al servizio
- Art. 16 – Modalità di attuazione
- Art. 17 – Compartecipazione economica dell'utenza

CAPO III – SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI ED INVERNALI

- Art. 18 – Obiettivi
- Art. 19 – Destinatari
- Art. 20 – Organizzazione del servizio

TITOLO I

FINALITA' ED AMBITI DI APPLICAZIONE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le attività che l'Unione dei Comuni Destra Adige esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, secondo quanto previsto dall'art. 128 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, dall'art. 13 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'art. 6 della Legge Quadro dell'8 novembre 2000 n. 328 e del D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616. E' opportuno rilevare che il Decreto Legislativo n. 112/98, sopra citato, definisce per servizi sociali "...omissis...tutte le attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia".

ART. 2 - INTERVENTI E PRESTAZIONI

L'Unione dei Comuni Destra Adige attiva nel territorio dei propri Comuni un sistema integrato di azioni e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale ed allo scopo di consentire a ciascuna persona di disporre di prestazioni che facilitino l'integrazione sociale, finalizzata alla promozione di una migliore qualità della vita, l'Unione, nel limite degli stanziamenti di bilancio, attiva:

1. il servizio di assistenza sociale professionale,
2. il servizio di assistenza domiciliare,
3. i soggiorni climatici estivi ed invernali.

ART. 3 - DESTINATARI

Hanno diritto a chiedere le prestazioni di cui all'articolo precedente coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nei Comuni

dell'Unione e risultano in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Il servizio dei soggiorni climatici, così come regolato nel rispettivo capitolo, fa eccezione a tale requisito.

TITOLO II

LIMITI REDDITUALI

Art. 4 - ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Ai fini dell'accesso al servizio di assistenza domiciliare, la verifica della condizione economica è effettuata secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130.

L'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso al servizio è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

ART. 5 - DEFINIZIONE DI REDDITO

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori (così come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. del 4/4/2001 n. 242):

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare;
- c) i redditi esenti da IRPEF.

I redditi di cui sopra sono calcolati al netto dalle imposte.

Dalla predetta somma si detrae l'ammontare del canone di affitto pagato e documentato.

ART. 6 - DEFINIZIONE DI PATRIMONIO

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori :

a) Patrimonio immobiliare (art. 4 del D.P.C.M. del 4/4/2001 n. 242) definito dal valore di fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone facenti parte del nucleo familiare, come definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art 7.

Dal valore così ottenuto si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

b) Patrimonio mobiliare (art. 3 del D.P.C.M. del 4/4/2001 n. 242): la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto (depositi, titoli, conti correnti, obbligazioni, ...), le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuati, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Il patrimonio va sommato al reddito per il 20% del suo valore.

E' prevista l'applicazione di una franchigia, legata alla presenza di debiti residui per mutuo o alla residenza in un'abitazione di proprietà.

ART. 7 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

La determinazione della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445 del 2000, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata.

Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

La dichiarazione sostitutiva unica (denominata in questo regolamento modello B) è redatta conformemente al modello-tipo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109/1998.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.

ART. 8 - DEFINIZIONE DEI LIMITI DI REDDITO

I limiti di reddito in relazione ai quali è possibile accedere ad interventi e prestazioni agevolati di natura assistenziale sono così definiti:

- d) **MINIMO VITALE:** per Minimo Vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di adeguate risorse finanziarie per il soddisfacimento dei più elementari bisogni del vivere quotidiano.
- e) **SOGLIA DI DISAGIO:** situazione economica che pur superando il limite del Minimo Vitale, non permette al nucleo familiare del richiedente di condurre uno stile di vita compatibile con il contesto sociale in cui si trova inserito.

Viene stabilito in 5100 Euro l'importo dell'ISEE di cui al Decreto Leg. 31/03/1998 n. 109, come modificato dal Decreto Leg. 03/05/2000 n. 130, da considerare come Minimo Vitale.

Viene considerata "Soglia di Disagio" la situazione economica pari a ISEE di Euro 6500.

I richiedenti prestazioni ed interventi per cui l'indicatore della situazione economica equivalente è superiore al limite indicato come condizione di disagio potranno accedere ai servizi con una compartecipazione secondo quanto riportato nelle tabelle di contribuzione relative ad ogni singolo intervento.

I limiti suddetti, così come ogni e qualsiasi altra classe di reddito necessaria ai fini del calcolo di compartecipazione alla spesa, saranno **annualmente** rivalutati **dal Responsabile del Servizio** sulla base della media annua dell'indice Istat generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa all'anno solare precedente a quello di riferimento.

TITOLO III

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

CAPO I

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE

ART. 9 - OBIETTIVI

Le funzioni del Servizio Sociale Professionale sono finalizzate alla lettura e decodificazione della domanda, alla presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, all'attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione della persona.

Il Servizio Sociale Professionale, svolto dall'Assistente Sociale, mette in atto anche la funzione di Segretariato sociale di base, che risponde all'esigenza primaria dei cittadini di :

- avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi;
- conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono, le quali possano risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.

Attraverso il Segretariato sociale si garantisce unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di collegamento con strutture sovracomunali (ASL, Provincia, Regione), funzione di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse, funzione di trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi.

ART. 10 - DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi tutte le persone residenti nel territorio dell'Unione.

I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali (comma 3 art. 2 della Legge n. 328/2000).

ART. 11 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'Assistente Sociale svolge la propria attività prevalentemente presso la sede dell'Unione, garantendo una presenza settimanale per il ricevimento dell'utenza presso i singoli Comuni, nelle forme e modalità concordate con gli stessi.

CAPO II

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 12 - OBIETTIVI

L'art. 22 della Legge Quadro n. 328/2000 prevede l'attivazione di interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio. Il servizio domiciliare è considerato uno degli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabile sotto forma di beni e servizi.

Il servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio con i servizi sanitari di base promuovendo un lavoro di rete con l'obiettivo di creare attorno alla persona un adeguato tessuto relazionale.

ART. 13 - DESTINATARI

Il servizio è rivolto a:

- ◆ nuclei familiari residenti di anziani, disabili, adulti che vivano soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti:
 1. cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza,
 2. che si trovino in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
 3. che siano temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari.
- ◆ a nuclei familiari residenti con minori, qualora la famiglia non sia in grado di provvedere autonomamente al normale funzionamento quotidiano.

ART. 14 - PRESTAZIONI

Al Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) sono demandate le seguenti prestazioni:

- ◆ promozione della socializzazione e dell'autonomia della persona;
- ◆ azione di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui la persona possa sentirsi utile e pienamente coinvolta;
- ◆ collaborazione con il Servizio Sociale per la cura dei rapporti sociali della persona con i parenti, il medico di base, i vicini, i volontari, il parroco al fine di alleviare la sua solitudine e migliorare la qualità di vita sotto il profilo psicologico, fisico e sociale;
- ◆ cura ed igiene della persona;
- ◆ preparazione dei pasti;
- ◆ prestazioni di lavanderia;
- ◆ disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche etc...);
- ◆ trasporto e accompagnamento di persone sole;
- ◆ quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'Assistente Sociale quale coordinatore del Servizio e le richieste della persona assistita.

ART. 15 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'eventuale attivazione del Servizio avviene su richiesta dell'interessato, di altre persone facenti parte del nucleo familiare o di parenti informati dello stato di bisogno in cui versa la persona.

L'ammissione è disposta con determina dal Responsabile dell'Area competente, sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale, anche in collaborazione con altri servizi del territorio (es. Servizio Minori, Servizio Handicap, Servizio di medicina di base etc...).

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la necessaria documentazione prevista dall'allegato A (modulo di richiesta per l'attivazione del servizio) e dall'allegato B (dichiarazione sostitutiva unica).

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Nel caso in cui le domande ammissibili siano superiori alle possibilità di intervento del servizio, sulla base del budget annuo disponibile, in attesa di indicazioni fornite dalla Giunta dell'Unione in merito alla eventuale presa in carico e relativa copertura economica, verrà istituita una graduatoria secondo:

1. lo stato di bisogno (livello di autosufficienza);
2. la rete parentale;
3. la situazione economica;
4. le reali possibilità di soluzioni diverse ai problemi riscontrati.

All'utente verrà trasmessa risposta entro 15 giorni

Qualora gli utenti non si attengano alle norme previste dal presente regolamento e/o non provvedano al versamento delle relative quote contributive, l'Amministrazione dell'Unione, previo avviso, potrà sospendere il servizio.

ART. 16 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

Ogni singolo intervento deve articolarsi nelle seguenti fasi di lavoro:

1. indagine conoscitiva, effettuata dall'Assistente Sociale in collaborazione con l'operatore Addetto all'Assistenza, sulle condizioni socio-ambientali, economiche e sanitarie del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà al fine di accertarne lo stato di necessità;
2. programmazione di un piano di intervento personalizzato concordando le prestazioni e rapportandole alle caratteristiche di ogni singola situazione personale e/o familiare.
Tale fase verrà espletata dall'Assistente Sociale con la collaborazione dell'operatore di cui sopra;
3. verifica periodica ordinaria e straordinaria, effettuata dall'Assistente Sociale e dall'operatore Addetto all'Assistenza, sulla rispondenza degli interventi ai bisogni evidenziati nella fase conoscitiva ed eventuale adattamento del servizio alla situazione riscontrata.

Ogni utente del S.A.D. è tenuto a comunicare all'Assistente Sociale eventuali variazioni della sua situazione economica ed abitativa (convivenza con parenti, ricovero ospedaliero, periodi di assenza, ecc...).

Le eventuali richieste di modifiche dell'intervento dovranno essere formulate, in modo motivato, in forma scritta e concordate con l'Assistente Sociale.

Gli eventuali reclami dovranno essere formulati all'Assistente Sociale.

Art. 17 - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DELL'UTENZA

Sulla base del reddito ISEE, il livello di contribuzione a carico dell'utente in relazione ai costi sostenuti dall'Unione, è il seguente:

1. ISEE pari o inferiore al Minimo Vitale	ESENTE
2. ISEE dal Minimo Vitale fino a Soglia Disagio	15% di contribuzione utente
3. ISEE fino a Soglia Disagio + € 1500	20% di contribuzione utente
4. ISEE fino a Soglia Disagio + € 3500	25% di contribuzione utente
5. ISEE fino a Soglia Disagio + € 7500	35% di contribuzione utente
6. ISEE fino a Soglia Disagio + € 13500	45% di contribuzione utente
7. ISEE fino a Soglia Disagio + € 23500	60% di contribuzione utente
8. ISEE fino a Soglia Disagio + € 33500	80% di contribuzione utente
9. ISEE oltre Soglia Disagio + € 33500	100% di contribuzione utente

Sarà competenza della Giunta dell'Unione apportare ogni eventuale modifica ai suddetti criteri.

CAPO VIII

SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI ED INVERNALI

ART. 18 - OBIETTIVI

Il servizio consiste nell'organizzare periodi di vacanze invernali e/o estive per anziani e/o persone che per motivi di salute necessitano di soggiorni climatici. Il servizio è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasioni di svago. L'Unione provvede all'organizzazione dei soggiorni stabilendo periodi, località ed alberghi.

ART. 19 - DESTINATARI

Il servizio è rivolto prioritariamente ai cittadini anziani ultra-sessantenni residenti nei Comuni aderenti all'Unione Destra Adige che siano autosufficienti dal punto di vista psico-motorio oppure, in caso di persona con parziale o totale non autosufficienza, è necessaria la presenza di un accompagnatore.

Possono inoltre partecipare ai soggiorni organizzati dall'Unione altre persone non residenti o persone di età inferiore ai 60 anni, qualora il numero dei residenti partecipanti fosse inferiore a quello minimo richiesto.

ART. 20 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Al servizio si accede mediante richiesta dell'interessato all'ufficio servizi sociali.

Ogni anno le iniziative saranno convenientemente pubblicizzate con avvisi nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

L'Unione provvederà a:

1. selezionare le località, gli alberghi e le relative date di inizio e conclusione del soggiorno;
2. a comunicare i termini di apertura e chiusura delle iscrizioni.

Al momento dell'iscrizione, per ogni soggiorno, al fine di garantire il numero effettivo dei partecipanti, ad ogni singola persona sarà richiesto il versamento di una quota sul conto della Tesoreria dell'Unione dei Comuni, a titolo di caparra. Detta quota sarà stabilita annualmente dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali.

Qualora il numero delle domande di partecipazione ai soggiorni risultasse superiore al numero dei posti disponibili, verranno utilizzati i seguenti criteri di priorità:

- ultrasessantenni residenti nel territorio dell'Unione
- vincoli di convivenza anagrafica
- situazioni di particolare rilievo valutato dall'ufficio servizi sociali.

Il costo del soggiorno è interamente a carico dei partecipanti, salvo diversa decisione della Giunta dell'Unione. Eventuali richieste di contributo economico andranno inoltrate dagli interessati al proprio Comune di residenza.